



Bruxelles, 1 marzo 2013

Richiesta EU-Pilot

Funzionamento dell'impianto siderurgico ILVA di Taranto - 3268/12/ENVI

La Commissione ringrazia le autorità italiane per le informazioni trasmesse il 12 febbraio 2013, riguardanti il funzionamento dell'impianto siderurgico ILVA di Taranto.

Al tempo stesso, desidera peraltro esprimere la propria insoddisfazione rispetto a quanto ricevuto, per i motivi elencati di seguito.

1. La risposta delle autorità italiane è giunta dodici giorni dopo la scadenza del termine, a seguito di un sollecito inviato dalla Commissione in data 11 febbraio. A questo proposito, desideriamo sottolineare che alcune delle domande inviate il 20 dicembre erano già state inoltrate dalla Commissione con la precedente interrogazione del 20 settembre 2012; ciononostante, è stato necessario inviarle nuovamente a causa dell'insufficienza delle risposte fornite dalle autorità italiane.

2. Nella loro risposta del 12 febbraio, le autorità italiane non forniscono le informazioni di cui al punto 1, lettera b), e ai punti 7, 8 e 9 della richiesta della Commissione, adducendo la motivazione che tali informazioni sono in possesso di autorità competenti diverse dal Ministero per l'ambiente. Desideriamo fare presente che l'obiettivo di uno strumento quale un'inchiesta "EU-Pilot" è quello di facilitare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri, mediante l'istituzione di un punto unico di contatto per ciascuna parte. Non è ragionevole che l'onere di interpellare le diverse autorità nazionali spetti alla Commissione, in quanto ciò compete all'autorità italiana di contatto designata al coordinamento interno e allo scambio di informazioni; tale autorità deve altresì comunicare alla Commissione le risposte a tutte le domande.

3. Nella loro risposta del 12 febbraio, le autorità italiane hanno confermato le dichiarazioni della Commissione di cui al punto 1, lettere a) e f), per quanto riguarda le prescrizioni del decreto legge n. 207 del 3 dicembre 2012, ma non hanno fornito ulteriori informazioni per quanto riguarda la loro attuazione concreta.

4. Le autorità italiane non hanno fornito alla Commissione i dati del monitoraggio di cui al punto 5, adducendo la spiegazione che i dati pertinenti non sono ancora disponibili.

Alla luce di quanto precede, la Commissione desidera ricevere risposte quanto più dettagliate possibili alle domande elencate di seguito.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, "Il Garante, (...) acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari (...) segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.”

1.1. Indicare il nome del garante e la data in cui è stato nominato in tale ruolo per l'impianto ILVA al fine di vigilare sull'attuazione dei requisiti pertinenti.

1.2. Quali informazioni sono state raccolte dal garante ai sensi della summenzionata disposizione?

1.3. Il garante ha segnalato eventuali criticità riscontrate nell'attuazione dell'autorizzazione IPPC? In caso affermativo, di che problemi si tratta e quali azioni correttive sono state proposte?

2. A norma dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 26 ottobre 2012, n. 547, l'esercente dell'impianto ILVA trasmette ogni tre mesi all'autorità competente una relazione contenente un aggiornamento dello stato di attuazione.

Si prega di inviare alla Commissione una copia della prima di queste relazioni.

3. A norma dell'articolo 1, comma 20, del decreto ministeriale n. 547, all'autorità competente è garantito l'accesso diretto al sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera dell'ILVA.

Si prega di informare la Commissione su come e quando questo accesso diretto è stato concesso.

4. A norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale n. 547, la copia del decreto, i risultati del controllo delle emissioni e l'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione sono messi a disposizione del pubblico sul sito internet ufficiale del Ministero dell'ambiente.

Si prega di informare la Commissione del luogo preciso all'interno del sito internet del Ministero in cui sono disponibili le informazioni e i documenti sopraelencati. In particolare, si prega di indicare con precisione il link o i link ai risultati del controllo delle emissioni.

5. Oltre a quanto richiesto ai sensi del punto 4, si prega di fornire alla Commissione i risultati dei controlli delle emissioni effettuati nel 2010, 2011 e 2012 dall'esercente stesso o dalle autorità competenti per i seguenti punti di emissione e inquinanti atmosferici:

- impianto di sinterizzazione (lato caldo): emissioni di PCDD/F (diossine) e polveri nell'aria
- impianto siderurgico: emissioni di polveri nell'aria
- cokeria: emissioni di idrocarburi policiclici aromatici (benzo(a)pirene) nell'aria

I risultati del controllo delle emissioni devono essere espressi in concentrazioni, specificando il periodo di campionamento o di misurazione (in caso di monitoraggio

discontinuo) o il periodo utilizzato per il calcolo della media (in caso di monitoraggio continuo). Nel caso di un monitoraggio continuo, comunicare i valori medi giornalieri.

6. Si prega di fornire alla Commissione una sintesi di tutti i casi di superamento dei valori limite delle emissioni stabiliti nell'autorizzazione IPPC del 26 ottobre 2012 immediatamente applicabili, nonché le misure adottate dalle autorità competenti e dall'esercente dell'impianto al fine di garantire il rispetto di tali valori.

7. Sono stati presi impegni e, in caso affermativo da parte di chi, ad investire risorse finanziarie per decontaminare (i) il sito dell'impianto e (ii) l'intera zona direttamente interessata dall'attività dell'ILVA? In tal caso, quali risorse sono già state impegnate e qual è il calendario previsto per la decontaminazione?

8. La direttiva sulla responsabilità ambientale (2004/35/CE) è applicabile al caso in esame nella misura in cui sia stato causato un danno significativo a risorse naturali (suolo, acqua, specie e habitat naturali protetti) mediante l'esercizio dell'impianto dal maggio 2007. La direttiva sulla responsabilità ambientale sarà in particolare applicabile in caso di "rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze" o in caso di "qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico" delle acque interessate (comprese le acque costiere), quali definiti nella direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque).

Se sono soddisfatte le condizioni di cui sopra, l'esercente dell'impianto ILVA è oggettivamente responsabile del danno, il che significa che gli errori o le negligenze da parte sua non devono essere dimostrati, ma è sufficiente verificare l'esistenza del nesso di causalità tra l'attività e i danni. In tal caso, l'esercente è obbligato alla riparazione (ripristino) delle risorse naturali danneggiate per riportarle allo stato originario (ripristino dello "status quo ante").

Si prega di informare la Commissione circa le misure adottate o previste al fine di riparare il danno ambientale ai sensi della direttiva sulla responsabilità ambientale.

9. La Commissione desidera anche sapere se sono attualmente in corso procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria italiana riguardanti l'esercizio dell'impianto siderurgico ILVA di Taranto.

Per quanto concerne gli aggiornamenti periodici, su richiesta delle autorità italiane si fornisce il chiarimento a seguire. La Commissione desidera ricevere aggiornamenti sulle **misure concrete** connesse al funzionamento dell'impianto ILVA (di cui al punto 4) dell'ultimo capoverso della risposta inviata dalle autorità italiane il 12 febbraio 2013), che soddisfano le condizioni indicate nella nostra richiesta di informazioni del 20 dicembre 2012

Si prega nuovamente di tenere presente il principio di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea: "in virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.") e il fatto che se uno Stato membro non agisce di conseguenza ciò potrebbe costituire motivo per avviare una procedura d'infrazione da parte della Commissione. In questo contesto, si segnala che (1) la risposta che le autorità italiane forniranno alla presente richiesta EU-Pilot sarà considerata quale

risposta completa da parte loro e (2) la Commissione non riterrà giustificazione accettabile per la mancata trasmissione di tutte le informazioni richieste il fatto che tali informazioni siano in possesso di diverse autorità italiane a livello centrale o locale.

Invitiamo le autorità italiane a rispondere alla presente richiesta entro un termine di 4 settimane.